

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD ANZIANI

Chi abbia presentato domanda per altro concorso deve presentare nuova domanda

REQUISITI

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'UE (se regolarmente soggiornanti), o titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o titolarità dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, o titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e regolare lavoro, per regolarmente soggiornanti;
2. **residenza anagrafica da dieci anni in Comune;**
3. **assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su abitazioni il 12 per cento del cui valore catastale sia maggiore di mezza annualità di pensione minima INPS;**
4. assenza di precedente assegnazione in proprietà d'alloggio realizzato con contributo pubblico; assenza di precedente finanziamento comunque da enti pubblici, salvo l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto senza risarcimento del danno;
5. reddito annuo complessivo familiare non superiore al limite per l'accesso stabilito per una famiglia di due componenti, al momento della scadenza del bando di concorso (ora € 24.793,00). Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 L. 457/1978 (reddito convenzionale). Per reddito annuo complessivo familiare si intenda la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti, quali risultanti dalle attestazioni relative per l'anno 2013. Se la famiglia abbia un numero di componenti superiore, il reddito complessivo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino al massimo di € 3098,76.
6. non aver ceduto in tutto o in parte alloggio di ERP comunque eventualmente assegnato;
7. non occupare senza titolo alloggio di ERP;
8. **età non inferiore ad anni 65.**

Per il cittadino di Stato extraUE sono considerati componenti familiari i familiari per cui sia stato chiesto il ricongiungimento.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai punti 3, 4, 6 e 7 da parte dei familiari interessati, alla data finale di presentazione della domanda.

CONDIZIONI PRIORITÀ

1. contribuzione GESCAL:
 - 1.1 anzianità di contribuzione fino a cinque anni: **punti 1;**
 - 1.2 anzianità di contribuzione fra anni cinque ed anni dieci: **punti 3;**
 - 1.3 anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: **punti 5.**Il percettore di pensione da lavoro subordinato di reversibilità ha diritto al punteggio che sarebbe spettato al deceduto;
2. nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo della pensione minima INPS: **punti 4;**
3. presenza d'ultrasessantenni non autosufficienti, attestata secondo competenza: **punti 4;**
4. presenza di handicappati con perdita di capacità lavorativa \Rightarrow $>2/3$, attestata secondo competenza: **punti 5;**
5. interessati in cinque o più: **punti 2;**
6. interessati un solo adulto e uno o più minori a suo carico: **punti 3;**
7. coppie unite in famiglia da non oltre un anno o che s'uniscano in famiglia entro un anno, comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2;**
8. anzianità di collocazione in graduatoria definitiva d'assegnazione: **punti 0,5 per anno (max 5 punti);**
9. grave disagio abitativo, attestato secondo competenza, della durata di norma:
 - 9.1 abitazione impropria o data precariamente d'assistenza (v. art. 7 DPR 1035/1972): **punti 5;**
 - 9.2 coabitazione in alloggio con altre persone: **punti 2;**
 - 9.3 coabitazione in alloggio con altra persona: **punti 1;**
 - 9.4 barriere architettoniche per handicappati motori: **punti 1;**
10. sovraffollamento, attestato secondo competenza:
 - 10.1 da due a tre persone a vano utile, esclusi servizi e cucina inferiore a mq. 14: **punti 1;**
 - 10.2 da più di tre persone a vano utile, esclusi servizi e cucina inferiore a mq. 14: **punti 2;**
11. antigienicità dell'alloggio, attestata secondo competenza, per quanto all'art. 7 DPR 1035/1972: **punti 2;**
12. provvedimento esecutivo di sfratto (non intimato per inadempienza contrattuale) o verbale di conciliazione giudiziaria o ordinanza di sgombero o provvedimento di collocamento a riposo di dipendente con alloggio di servizio o qualsiasi condizione oggettiva renda impossibile l'uso dell'alloggio o mancanza d'abitazione da almeno un anno: **punti 5.**

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda redatta su apposito modello disponibile presso l'ATER, dove va consegnata, va corredata dei documenti occorrenti, anche stilati in forma cumulativa (salvo autocertificazione) e dovrà pervenire all'ATER entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando. Si intendono prodotte in tempo utile le domande inviate a mezzo raccomandata postale entro il suddetto termine.

Documenti attestanti la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'alloggio:

- autocertificazione di cittadinanza italiana; di Stato dell'UE (se regolarmente soggiornanti); diversamente, documentazione sul riconoscimento di status ovvero sul soggiorno e sul lavoro all'atto della domanda;
- autocertificazione di residenza;

- autocertificazione della situazione di famiglia;
 - autocertificazione dalla quale risulti, per richiedente e familiari interessati all'assegnazione, la sussistenza dei requisiti richiesti e non altrimenti attestati;
 - attestazione sull'intero reddito dell'anno 2013 e cioè copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza del bando, da ciascun componente della famiglia riguardata dal concorso; ove non prescritta la dichiarazione dei redditi, comunque adeguata e dettagliata attestazione specifica di norma della situazione reddituale immediatamente sopra indicata o autocertificazione;
 - nel caso di titolarità da parte di uno o più componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su abitazioni, documentazione o autocertificazione atta a consentire l'individuazione del valore catastale complessivo dei beni;
- documenti attestanti la sussistenza delle condizioni di priorità:
- idonea documentazione rilasciata da chi di competenza (ULSS, INPS, professionisti abilitati ecc.).

GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune, potranno presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 LR 10/1996, con sede presso l'ATER di Belluno, che provvede a termini di legge. La graduatoria definitiva, osservate la priorità di legge, previa esecuzione dei sorteggi eventualmente resisi necessari per legge, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata con analogo concorso, comunque per non più di due anni successivi alla pubblicazione.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, è effettuata con provvedimento comunale, tenendo conto delle classi di assegnazione, delle superfici utili degli alloggi disponibili e della dimensione dei nuclei familiari dei potenziali assegnatari.

Non potrà succedere nella conduzione dell'alloggio l'eventuale familiare convivente dell'anziano assegnatario, se non anziano anch'egli, attesa la destinazione delle abitazioni di cui al presente concorso, pena la risoluzione del rapporto di locazione.

CANONI LOCAZIONE

Area di protezione:

canone sociale pari alle seguenti percentuali del reddito fiscale del nucleo familiare, quale somma dei redditi fiscali risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi dei componenti del nucleo familiare, e comunque non inferiore al 4% di mezza pensione minima INPS; il canone non può comunque essere superiore al 50% dell'equo canone:

- A.1 4% agli assegnatari con reddito fiscale non superiore all'importo corrispondente ad una pensione minima INPS;
- A.2 6% agli assegnatari con reddito fiscale non superiore ad importo compreso fra il limite individuato alla lettera A.1 e quello corrispondente a due pensioni minime INPS.

Il reddito fiscale dell'area di protezione deve essere derivato nella misura minima del 75% da lavoro dipendente, pensione ovvero essere stato percepito per cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato.

Area sociale:

Equo canone:

- B.1 diminuito del 25% agli assegnatari con reddito convenzionale non superiore ad € 10.846,00;
- B.2 nella misura del 100% agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra € 10.846,00 ed € 15.509,78;
- B.3 aumentato del 20% agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra € 15.509,78 ed € 18.980,50.

In ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito derivi in misura almeno del 75% da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale familiare più del:

- a) 10% se il nucleo familiare sia composto da 4 o più persone;
- b) 11% se il nucleo familiare sia composto da meno di 4 persone.

Area di decadenza:

Equo canone:

- C.1 aumentato del 50% agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra € 18.980,50 ed € 21.692,00; in ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito derivi prevalentemente e cioè in misura almeno del 75% da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale familiare più del 14%;
- C.2 aumentato del 100% agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra € 21.692,00 ed € 32.538,00;
- C.3 aumentato del 150% agli assegnatari con reddito convenzionale superiore ad € 32.538,00.

Con maggiorazione fissa di € 10,00 e l'imposizione fiscale di legge.

Ogni informazione/spiegazione all'ATER, via B. Castellani 2, Belluno, Tel. 0437/935911